

Approvato dall'assemblea del 27/2/2024

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CONFIGURAZIONI DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA SIENÆENERGIE.

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile SIENÆENERGIE E.T.S" e del decreto legge 199 del 2021, articolo 32, lettera C.

- 1) Ogni associato versa una quota di adesione all'Associazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto; il presente regolamento si applica agli associati che partecipano alle singole configurazioni. Ne possono essere esclusi gli associati sostenitori.
- 2) Ogni associato a SIENÆENERGIE partecipa alle singole Configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile, costituite in ciascuna delle aree territoriali afferenti alle singole cabine primarie, così come individuate dal GSE in base al decreto ARERA del 29 dicembre 2022, per ogni contratto di fornitura di energia elettrica di cui è titolare anche in aree che fanno riferimento a cabine primarie diverse; ;
- 3) Ogni associato fornisce all'associazione tutte le informazioni in suo possesso utili al funzionamento di SIENÆENERGIE (codice POD, dati sui consumi storici, ecc,) e relative ai suoi contratti di fornitura di energia elettrica in essere.
- 4) Ogni associato informa tempestivamente l'associazione, se titolare di impianti di energia rinnovabile già in esercizio, della data della loro entrata in esercizio, della potenza e di ogni altra caratteristica tecnica significativa informandola inoltre di eventuali nuovi progetti di impianti che intende realizzare. Se compatibili con le norme vigenti, tali impianti confluiscono automaticamente nella Configurazione di Energia Rinnovabile dell'area territoriale afferente alla cabina principale di riferimento.

- 5) L'Associazione è incaricata quale referente dell'associato nei rapporti con il GSE, l'ARERA ed altri soggetti esterni e ad essa sono demandate le attività di gestione delle partite di pagamento e incasso verso i venditori ed il GSE, degli incentivi relativi all'energia condivisa, della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata nonché della eventuale cessione di energia ad altri soggetti.
- 6) L'Associazione informa tempestivamente gli associati appartenenti a ciascuna Configurazione dei progetti di impianti che intende realizzare direttamente o che possono essere realizzati da altri soggetti ed a cui gli associati possono partecipare.
- 7) L'Associazione si impegna a promuovere le più efficaci forme di condivisione dell'energia prodotta all'interno della Configurazione al fine di massimizzare gli incentivi a favore degli associati e destinare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai soci consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzarlo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- 8) Gli associati in ciascuna Configurazione di Energia Rinnovabile individuano tra di loro un Coordinatore ed un eventuale Comitato di Partecipazione, composto da non più di 5 (cinque) associati che tengono i rapporti con l'Associazione e con i soggetti locali da coinvolgere nell'attività.
- 9) L'Associazione SIENÆENERGIE, su parere dei vari Comitati di Partecipazione della Configurazione, determina periodicamente il numero massimo degli associati semplici consumatori ammissibili a ciascuna Configurazione sulla base del calcolo stimato della massima energia condivisibile prodotta dagli impianti di cui dispone.
- 10) Al fine di garantire le finalità sociali dell'Associazione, qualora il consumo stimato dal numero di associati consumatori superi la capacità di produzione di energia della configurazione, l'associazione compila una graduatoria di ammissibilità secondo i seguenti criteri:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di persone fragili che necessitano di ausili tecnico/sanitari alimentati da energia elettrica;
- b) reddito ISEE familiare basso;
- c) più alta numerosità del nucleo familiare.

Il peso di questi parametri è stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come la compilazione delle relative graduatorie, che può essere delegata ai Comitati di Partecipazione della Configurazione;

11) Gli incentivi per l'energia condivisa (TIP) erogati dal GSE saranno ripartiti, nel rispetto delle finalità sociali riportate nello Statuto di SIENÆNERGIE, nel rispetto delle previsioni dell'Art. 3 lettera g del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 12 2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 del medesimo decreto e secondo i seguenti criteri di massima:

- a) una quota minore ai titolari dell'impianto, che già beneficiano dei maggiori vantaggi economici per la riduzione dei consumi e per la cessione dell'energia (RID)
- b) una quota significativa ai consumatori che sono impossibilitati a realizzare impianti propri;
- c) una quota residua all'Associazione per coprire le spese di funzionamento e per realizzare interventi d'interesse collettivo o di carattere sociale;

Il peso percentuale di ciascuna quota sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sulla base dei risultati economici derivanti dalla condivisione dell'energia e dell'evoluzione del numero e della produttività degli impianti utilizzati.

In nessun caso e in nessuna forma saranno erogati eventuali utili.